



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE N.12 DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISABILI O LORO FAMILIARI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22/05/2006)

Articolo 1 – Scopi e Finalità.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di fruizione di contributi economici, ad integrazione del reddito di persone disabili o del reddito di famiglie che accudiscono un proprio congiunto in condizioni di disabilità, che i Comuni compresi nell'Ambito territoriale N 12 erogano, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, trasferite dalla Regione Campania e previste nei Piani Sociali di Zona.

I contributi economici di cui al comma precedente vengono erogati fino ad esaurimento dei fondi regionali destinati, a tale scopo, dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 12 e previsti, sotto forma di interventi o servizi, nei Piani Sociali di Zona approvati e finanziati dalla Regione Campania.

Articolo 2 – Oggetto.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7/8/1990, n.241, definisce i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi economici e di voucher, previsti dalla legge 328/2000, a persone singole e nuclei familiari. Il voucher, che può essere emesso soltanto per sostenere i bisogni di soggetti in condizione di disabilità nell'ambito di progetti individualizzati concordati con i Servizi Sociali territoriali, è un titolo per mezzo di quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da operatori professionali che operano nei servizi previsti nei Piani Sociali di Zona dell'Ambito territoriale N 12 e attivati in uno dei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

I Comuni compresi nell'ambito territoriale N 12 sono: Comune di Pomigliano D'Arco, Comune capofila dell'ambito; Comune di Bruscianno; Comune di Castello di Cisterna; Comune di Mariglianella; Comune di Marigliano; Comune di San Vitaliano.

Articolo 3 – Destinatari

Destinatari dei contributi economici sono le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, di età non superiore ai 65 anni, residenti in uno dei Comuni dell'ambito territoriale N 12 nonché le famiglie, residenti in uno dei Comuni dell'ambito territoriale N 12, che assumono compiti di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali di età non superiore ai 65 anni.

Il nucleo familiare è definito sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1998, n.109 e successive modificazioni.

Articolo 4 – Servizi per i quali è prevista la erogazione di contributi economici.

I servizi per i quali è prevista la erogazione di contributi economici sono i seguenti:

1) trasporto effettuato a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente o con mezzi pubblici i centri di riabilitazione. Il contributo economico viene erogato a favore dei familiari che effettuano direttamente il trasporto per i propri congiunti e che si avvalgono della rete parentale allargata o dei gestori di servizi trasporto professionale.

2) ospitalità, presso strutture semiresidenziali, di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale che vivono situazioni di isolamento psico – sociale e che necessitano di interventi di integrazione nel proprio contesto sociale. Il contributo economico viene erogato a favore dei familiari delle persone disabili qualora le persone disabili siano inserite, dagli operatori delle strutture semiresidenziali o residenziali che le ospitano, in un progetto individualizzato di recupero di situazioni di isolamento psico – sociale.

Rimangono esclusi dal presente regolamento i servizi di trasporto e quelli di ospitalità di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale di competenza della ASL.

Articolo 5 – Entità dei contributi economici

Ai beneficiari viene riconosciuta la concessione di un contributo economico annuo, “una tantum”, di importo

Pari a € 600,00 che viene erogato in due quote semestrali.

Articolo 6 – Procedura per la richiesta di contributi economici.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12 provvede ogni anno, in base alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie destinate dai Piani Sociali di Zona ad interventi di assistenza economica a persone disabili o loro familiari, alla pubblicazione di almeno un Avviso Pubblico in cui saranno indicati i criteri e le modalità di partecipazione dei destinatari alla concessione di contributi economici e/o di voucher. L'Assistenza economica interviene, di norma, in favore di persone o nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a quello indicato nell'Avviso Pubblico. Non concorrono alla formazione del reddito della persona disabile, del proprio nucleo familiare di appartenenza, gli emolumenti non fiscalmente imponibili quali, a mero titolo di esempio, pensioni assistenziali, indennità di accompagnamento,

rendite INAIL o altre provvidenze economiche erogate a favore di persone disabili in base alla vigente normativa in materia.

Vengono comunque esclusi dalla assistenza economica i possessori di beni immobili oltre la casa di abitazione direttamente utilizzata.

Nei termini previsti nell'Avviso Pubblico l'interessato o il legale rappresentante, nel Caso di minore o inabilitato o interdetto, dovrà presentare apposita domanda, in carta Semplice, corredata da:

1. dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. relativa al reddito e al patrimonio riferito all'anno precedente a quello per cui si eroga il contributo ;
2. autocertificazione, ove prevista, degli emolumenti fiscalmente non imponibili a qualsiasi titolo percepiti;
3. ogni altra documentazione richiesta nell'Avviso Pubblico.

La domanda di richiesta di contributi economici deve essere presentata presso gli Uffici indicati nell'Avviso Pubblico.

Entro i 30 giorni successivi a quello della conclusione della fase di presentazione delle domande, i Responsabili dei Servizi dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12 che hanno ricevuto le domande di richiesta di contributi economici, trasmettono le stesse al Coordinatore dell'Ufficio di Piano del medesimo ambito territoriale.

Le domande di richiesta di contributi economici saranno esaminate da apposita Commissione nella quale è assicurata la presenza di dipendenti comunali di tutti i Comuni dell'Ambito territoriale N 12, nominati dai componenti del Coordinamento istituzionale, per tutta la durata della istruttoria delle domande di richiesta di contributi economici.

Il Coordinatore dell'Ufficio del Piano dell'Ambito territoriale N12 costituisce, con propria determinazione, la Commissione e individua i Responsabili del procedimento tra i componenti della Commissione.

Articolo 7 – Istruttoria delle domande di richiesta dei contributi economici e approvazione della graduatoria dei beneficiari.

La Commissione, prima di dare inizio ai propri lavori, in base a quanto stabilito nel presente regolamento e nell'Avviso Pubblico, provvede a fissare i criteri e i relativi punteggi ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari dei contribuenti economici tenuto conto del reddito e del patrimonio del richiedente e della percentuale di invalidità della persona disabile per la quale è richiesto il contributo economico.

I Responsabili del Procedimento, ricevute le domande, adottano, di norma, i seguenti adempimenti istruttori:

1. valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante al fine della concessione del contributo economico, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'Avviso Pubblico;
2. Accertano d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
3. chiedono, se necessario, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
4. esperiscono, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri Uffici dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12.

La commissione, ricevuti gli atti istruttori, approva la graduatoria dei beneficiari dei contributi economici.

La graduatoria, recepita dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano con propria determinazione, è affissa presso gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'Ambito territoriale N 12.

Avverso la graduatoria è ammesso il solo ricorso al giudice amministrativo.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Dell'Ambito territoriale N 12, sulla base della graduatoria approvata e pubblicata, provvede alla adozione di tutti gli atti necessari alla erogazione dei contributi economici.

Articolo 8 – Controlli.

I responsabili del Procedimento effettuano controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di Certificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle situazioni economiche equivalenti (ISEE) e ogni altra dichiarazione contenuta nelle domande da essi esaminate per la concessione di contributi economici.

I controlli, a campione, vengono effettuati nella modalità del 10/% delle domande presentate e tutte le volte che emergono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

La scelta delle domande da sottoporre a controllo a campione viene effettuata dalla Commissione con Sorteggio definitivo su basi di individuazione numerica.

Dei controlli a campione effettuati sarà redatto, dalla Commissione, apposito verbale.

Articolo 9 – Relazioni con altre pubbliche amministrazioni.

L'acquisizione delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificati avviene richiedendo alla medesima Amministrazione, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Qualora l'Amministrazione certificante si limiti ad una risposta positiva e non invii alcuna certificazione, l'Ufficio procedente è dispensato dall'acquisizione del certificato medesimo.

Articolo 10 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni.

Se i Responsabili del Procedimento rilevano, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un cittadino, devono attivarsi al fine di adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000.

Qualora dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, i Responsabili del Procedimento danno notizia all'interessato di tali irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

I Responsabili del Procedimento, in esito ai controlli rilevanti dichiarazioni false, adottano ogni provvedimento necessario a far decadere dal beneficio economico i cittadini che lo hanno ottenuto in base alla presentazione di false dichiarazioni denunciando l'accaduto alle autorità giudiziarie.

Articolo 11 – Termine massimo per la conclusione del procedimento.

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti per la concessione di benefici economici alle persone disabili o ai loro familiari è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui precedente articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 12 – Pubblicità.

Con il presente regolamento i Comuni compresi nell'Ambito territoriale N 12 intendono assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse finanziarie destinate, dai Piani Sociali Zona, ad interventi e/o servizi di assistenza economica a favore di persone disabili o dei loro familiari.

I Comuni dell'Ambito territoriale N 12 assicurano la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle organizzazioni del terzo settore, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino dell'Ambito territoriale N 12 al proprio Comune di residenza ed esso avviene secondo le disposizioni regolamentari vigenti in materia in ogni Comune del medesimo ambito territoriale.

Articolo 13 – Disposizioni finali.

Il presente regolamento si applica anche nel caso di emissione di voucher così come definito al precedente articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione adottata dal Consiglio comunale del Comune di Pomigliano D'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12.